

N. 1924/14 Reg. sent.
_____ Data dep.
_____ Data irrev.
N. _____ Reg. esec.
N. _____ Camp. penale
Redatta scheda il _____

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO N. 30

N.9969/13 R.G.P.M.

N.19114/14 R.G.G.I.P.

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
- ARTT. 438, 442, 533 C.P.P. -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, all'udienza del 10.10.2014, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

**GULINELLI PAOLO nato a Roma il 14/11/52 elettivamente domiciliato
Roma via Carnaro 20 sc.U piano N int.5
Difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro Russo**

libero-presente

IMPUTATO

v. allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. - con riduzione per il rito, anni 3 di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per anni 5;

PARTI CIVILI - S.I.N. S.p.A.: si associa al P.M., deposita conclusioni e nota spese; Almaviva S.p.A.: si associa al P.M., deposita conclusioni e nota spese;

DIFESA - in via principale assoluzione quanto meno ex art. 530 secondo comma cpp perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato, anche rispetto all'eventuale riqualificazione ex art. 646 cp; in particolare per le spese di carburante applicazione dell'art. 47 terzo comma cp e per le spese ulteriori dell'art. 47 primo comma cp. In caso di condanna, riqualificazione ex art. 646 e 61 n. 11 cp. In estremo subordine minimo della pena, anche rispetto all'aumento ex art.81 cp con attenuanti generiche, riduzione per il rito e doppi benefici. Chiede il rigetto delle richieste di risarcimento delle parti civili, per i danni morali per entrambe per mancanza del nesso di causalità, per i danni materiali per entrambe per difetto di prova del danno

in particolare per la parte civile Almagiva non essendo stato addotto alcun elemento circa tale danno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei confronti di Gulinelli Paolo il P.M. il 1/4/14 depositava richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato di cui in rubrica: all'udienza preliminare si procedeva a giudizio abbreviato, nell'ambito del quale era assunto l'esame dell'imputato; all'esito, le parti concludevano come in epigrafe.

Pienamente provata risulta, alla luce degli atti acquisiti - tutti utilizzabili in relazione alla scelta del rito abbreviato - la penale responsabilità del Gulinelli per il reato ascritto.

Il presente procedimento penale scaturisce dall'esposto trasmesso dal Collegio Sindacale della Società Sin S.p.a. nei confronti di Paolo GULINELLI e Francesco BALDARELLI (separatamente giudicato con emissione di decreto che dispone il giudizio), già - rispettivamente - Direttore Generale e Presidente della S.i.n. SpA, in ordine alla congruità delle spese sostenute con carte di credito "aziendali" dai due ex-dirigenti: l'esposto reca data 29/11/12 e perveniva in Procura il 5/12/12.

Giova qui brevemente chiarire la natura della società SIN ed il contesto normativo di riferimento, peraltro fornito dallo stesso sito internet della società: con la legge 4 giugno 1984, n. 194, il Parlamento autorizzava il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste a costituire il SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale, come servizio preposto all'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole ed alla conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale.

Successivamente, sulla base del d. lgs. N. 173 del 1998, è stato fatto obbligo al Ministero, agli enti e alle agenzie dallo stesso vigilati, alle Regioni, agli enti locali, nonché alle altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare di avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN.

Con il decreto legislativo n. 99 del 2004, il legislatore ha stabilito che i compiti di coordinamento e gestione del SIAN fossero trasferiti dal Ministero all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), fermi i poteri di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche Agricole e forestali: si ricorda che l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è Ente di diritto pubblico non economico istituito con il D. Lgs. 165/99, per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo Pagatore nell'ambito degli aiuti, contributi e premi erogati dall'Unione Europea ai produttori agricoli facenti parte della Comunità..

Successivamente la legge n. 231 del 2005 ha previsto la costituzione da parte di AGEA di una società a capitale misto pubblico/privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN: in applicazione della predetta norma, l'AGEA, con delibera 25 novembre 2005 del Consiglio d'Amministrazione, ha disposto la costituzione della SIN s.r.l. (acronimo di "Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura", poi trasformata in s.p.a. il 4.4.2012); l'art.4 della Legge 231/2005 così disponeva: "All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle

predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato." L'AGEA detiene dunque il 51% del capitale della S.I.N. mentre il restante 49% è detenuto da una componente privata, individuata, come previsto dalla Legge 231/05, con una gara ad evidenza pubblica (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea in data 11.03.2006 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15.03.2006), aggiudicata in data 7.05.2007 ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, in cui è capogruppo Al maviva S.P.A.

La S.I.N. ha dunque per oggetto lo svolgimento di compiti demandati per legge all'AGEA, rispetto alla quale si pone in posizione strumentale.

Lo scopo della SIN S.p.a. è puntualmente richiamato nell'articolo 3 dello Statuto (all.1 Informativa del 29/10/13) - dedicato alla definizione dell'Oggetto Sociale - nel quale è previsto che *"Le finalità e gli scopi perseguiti rivestono un interesse pubblico. La società è organismo di diritto pubblico ed opera pertanto, la stessa deve operare nel rispetto della normativa comunitaria in materia e non svolge attività commerciale, ma ha finalità di interesse generale"*.

Anche l'"Atto esecutivo per i costi di Struttura A08-01" del 17.11.2008 del Contratto di Servizio Quadro stipulato tra AGEA e SIN per le funzioni amministrative e di Governo e Controllo del Sian assegnate ex lege 231/05, nel disciplinare lo svolgimento da parte della Sin delle funzioni amministrative sotto l'egida ed il controllo di Agea, al punto k) delle premesse, qualifica la Sin *"Organismo di Diritto Pubblico ai sensi della normativa comunitaria e nazionale"*.

In sostanza la SIN Spa (già SIN Srl) si pone - in forza di precisa disposizione di legge - come soggetto attuatore di programmi di interesse pubblico, destinatario, per tale oggetto, di risorse pubbliche erogate tramite la AGEA. Infatti i costi sostenuti dalla SIN inerenti ai servizi di governo, monitoraggio e controllo per la conduzione, gestione ed implementazione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e le connesse funzioni amministrative non delegabili ai soggetti privati, nonché le correlate attività accessorie e strumentali, inclusa l'infrastruttura tecnologica per il raggiungimento dei compiti affidati dalle legge 231/2005, svolte in favore e nell'interesse di AGEA, ricadono nei cosiddetti Costi di Struttura, ovvero quella tipologia di costo supportata interamente dalla componente pubblica di SIN, AGEA; i suddetti "COSTI DI STRUTTURA" (v. "Relazione Contabile i Costi di Struttura della Società Sin", all.2 Informativa del 29/10/13), alimentati annualmente dai capitoli di spesa ad essi deputati, comprendono anche tutti i pagamenti verso i dipendenti, compresi i compensi per il Presidente del C.d.a., i Consiglieri e il Direttore Generale, sia in ordine agli stipendi che agli eventuali benefits loro concessi.

Come previsto dall'art.19 dello Statuto, la SIN è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e da un Direttore Generale. Tre membri del Consiglio sono nominati da AGEA, mentre gli altri sono nominati dai soci privati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto, a maggioranza, tra i consiglieri nominati da AGEA, mentre il

Direttore Generale è nominato dai soci "tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità".

Prevede ancora lo Statuto della SIN (artt.20-22) che al Direttore Generale competano i poteri di ordinaria gestione della Società e tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano tassativamente riservate all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

Quanto alle mansioni ricoperte dall'odierno imputato Gulinelli nell'ambito della S.I.N., il medesimo ne è stato Direttore Generale dal 2006 al settembre 2011 (rivestendo peraltro fino al 31 dicembre 2008 anche l'incarico di titolare dell'Ufficio Monocratico dell'Organismo Pagatore di AGEA).

Quanto alla natura giuridica di tale incarico nell'ambito di SIN (che sul proprio sito internet dice di se stessa che "...nella sua qualità di organismo di diritto pubblico, coniuga la propria mission, finalizzata all'erogazione di servizi sempre più efficienti a favore della pubblica amministrazione, centrale e locale, delle imprese e dei cittadini con le capacità industriali di ricerca, innovazione e sviluppo, oltre che commerciali, messe a disposizione dal partner privato"), si rileva come pacificamente anche soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società di capitali possano essere considerati incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez. 6, Sentenza n. 45908 del 16/10/2013; Sez. 6, Sentenza n. 49759 del 27/11/2012): tale è senz'altro la natura della S.I.N. e dei suoi Dirigenti, atteso che - come visto - l'istituzione della SIN, la distribuzione del suo capitale sociale, le sue finalità e la sua attività sono disciplinate da normativa pubblicistica; la maggioranza del capitale è detenuta per legge da un Ente pubblico non economico (l'AGEA) ed il suo oggetto sociale è normativamente individuato in un servizio di pubblico interesse quale la gestione e lo sviluppo del SIAN del quale (ex d. lgs. N. 173 del 1998) devono obbligatoriamente avvalersi il Ministero, gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le Regioni, gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare.

Alla luce di quanto sopra, gli amministratori della SIN S.p.A., ed in particolare il Direttore Generale, devono senz'altro considerarsi come incaricati di pubblico servizio.

Deve a questo punto tornarsi alla genesi della presente indagine i cui esiti sono compendati nell'informativa del 29/10/13 con i relativi allegati, ai quali deve ritenersi fatto riferimento ove siano citati allegati senza ulteriori specificazioni: nell'esposto del Collegio Sindacale, giunto in Procura il 5/12/12, era segnalato che, verificando il bilancio 2011 della S.I.N., il Consigliere Amati del CDA (uno dei due designati dai Soci privati) aveva segnalato la presenza di spese per multe e altre spese non giustificate: non avendo ricevuto delucidazioni fino a giugno 2012, il Collegio aveva chiesto spiegazioni all'allora Presidente Carbone; in particolare l'esposto ipotizzava per l'imputato Gulinelli l'uso di carta di credito aziendale per spese non riconducibili a fini istituzionali o "*astrattamente qualificabili come di rappresentanza ma senza indicazione del relativo titolo*"; nel periodo settembre-ottobre 2012 il Collegio sindacale insisteva nelle richieste di spiegazioni dal Carbone che - con missiva del 22/10/12, v. fg.37 e ss. - consegnata, si legge in querela, "*pochi minuti*" prima della riunione del CDA chiamato a discutere in merito, replicava che "*all'esito delle verifiche*

effettuate” non apparivano sussistere *“comportamenti anomali”*; con ulteriore missiva del 22/11/12 il Collegio ribadiva le irregolarità relative a spese non compatibili con le finalità istituzionali o astrattamente qualificabili come *“spese di rappresentanza”*, ma non corredate dalle evidenze che ne consentissero tale inquadramento, anche ai fini della verifica circa la corretta appostazione a bilancio; erano in particolare contestate le spese per carburante sostenute mediante carta di credito dal Gulinelli, indicando come il suo contratto prevedesse l’assegnazione di *“auto aziendale con autista”* e non di auto ad uso promiscuo e come la maggior parte di tali spese erano sostenute in giornate festive.

Il Presidente pro-tempore di SIN (per il periodo 4.04.2012-17.04.2013) CARBONE Ernesto, in data 16.01.2013 inviava all’AGEA e, per conoscenza, al Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, una nota (v. all.2 bis), nella quale, dopo aver specificato le voci di spesa controllate, rappresentava che il Gulinelli aveva già provveduto a fornire opportune delucidazioni e a rimborsare SIN per le spese considerate irregolari dalla stessa società a seguito delle verifiche effettuate: in particolare – si legge nella nota - Gulinelli aveva rimborsato, il 14 marzo 2007, 1144 euro per spese sostenute con la carta di credito nel gennaio 2007; ancora il 15/10/12, a seguito di contestazione mossa tre giorni prima, aveva rimborsato la spesa di Euro 381 operata presso un negozio di ottica nell’aprile 2010; la missiva del Carbone indicava ancora che, per la spesa operata da Gulinelli presso una profumeria per € 112,30 il 19/6/2010 il medesimo Gulinelli aveva adoperato *“per errore”* la carta aziendale e la SIN era *“in attesa”* di ricevere il relativo rimborso (il rimborso avveniva otto giorni dopo, il 24/1/13); quanto invece alle somme pagate presso ACI e GERIT (il 3/3/2010 il Gulinelli pagava online con la carta di credito aziendali due diversi importi per bollo auto per euro 411,95 ed il 26/4/10 pagava con la carta aziendale due diverse cartelle esattoriali GERIT per euro 904,12), Carbone nella sua missiva di gennaio 2013 specificava che il 7 dicembre 2012 erano state chieste delucidazioni a Gulinelli che, il 13/12/12, aveva risposto di non essere in grado di ricostruire *“con certezza”* la natura della spesa e di essere pronto comunque, a richiesta, a rimborsare la SIN.

Nella stessa nota, l’Avv. Carbone aggiungeva che, dagli esiti delle attività svolte - peraltro ancora in corso - non erano emersi, alla data della nota *“... elementi tali da giustificare una segnalazione nelle sedi competenti per sospette fattispecie di danno”*; segnalava che le spese rientravano nei limiti del budget per spese di rappresentanza (pari, per la carica rivestita dal Gulinelli a 20.000 annue, innalzate a 25000 nel 2008) e come la relativa documentazione risultasse *“mancante causa smarrimento presumibilmente durante i vari traslochi”*, essendo state presentate denunce di smarrimento dei documenti *“non reperiti in archivio”*.

Infatti, in data 27.11.2012, ovvero allorché era in corso il carteggio tra il Collegio Sindacale ed il Carbone (cinque giorni dopo che il Collegio Sindacale aveva ribadito la gravità della situazione con la missiva, già citata, presente a fg.22 del fascicolo del P.M. e due giorni prima della presentazione dell’esposto da parte dello stesso Collegio Sindacale) tale Cristina ROSSI, responsabile amministrativo della SIN S.p.A., aveva presentato una denuncia presso la Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Via Vittorio Veneto di Roma, circa lo smarrimento *“in data e luogo sconosciuti”* di: n. 7 ricevute relative all’anno 2007, n. 33 ricevute relative all’anno 2008, n. 13 ricevute relative

all'anno 2009, n. 14 ricevute relative all'anno 2010, della carta di credito in uso al Gulinelli; n. 246 ricevute relative all'anno 2008, n. 49 ricevute relative all'anno 2009 n. 52 ricevute relative all'anno 2010, della carta di credito in uso al Baldarelli.

Successivamente, in data 7.03.2013, il Direttore Amministrativo della SIN Maria Pia CAPUCCINI denunciava (ALL.5) lo smarrimento tra l'altro di documenti fiscali relativi alle carte di credito intestate a BALDARELLI e GULINELLI per il periodo Gennaio - Dicembre 2011.

Quanto all'utilizzo delle carte di credito aziendali in SIN, la prima "policy aziendale" di riferimento, deliberata solamente in data 23.10.2008, disponeva l'assegnazione al Presidente del C.d.A. ed al Direttore Generale di Sin, della carta di credito aziendale senza ulteriori elementi di dettaglio circa il suo utilizzo; la situazione di "vuoto regolamentare" permaneva sino alla policy del 29.01.2013 in cui si prevedeva: *"Amministrazione e finanza provvede a rendere disponibili agli assegnatari delle carte di credito aziendali e delle carte prepagate gli estratti conto mensili ai fini del controllo delle veridicità e della completezza delle spese sostenute; ciascun assegnatario, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione degli estratti conto, provvede a controllare la veridicità delle spese sostenute nel mese e restituendone copia siglata ad Amministrazione e Finanza **assieme ai giustificativi di spesa. In assenza di controfirma o di validi giustificativi le spese saranno addebitate all'assegnatario**".*

Una regolamentazione dell'uso delle carte di credito aziendali è viceversa dettata nel Regolamento di Amministrazione dell'AGEA (ALL.12), approvato con decreto interministeriale in data 21 maggio 2008 a firma congiunta dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: in particolare, all'art. 38 viene disposto che *"l'Agenzia può adottare, nell'ambito dei sistemi di pagamento, carte di credito. Le stesse sono assegnate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e ai dirigenti che, per esigenze di interesse dell'Agenzia, svolgono la propria attività fuori dalla sede, con conseguente sostenimento di uscite rientranti nella propria competenza. Le carte di credito sono abilitate al pagamento di tutte le uscite sostenute in occasione di missioni, acquisto di beni e servizi in economia, di competenza dell'Agenzia, fermo restando l'obbligo della presentazione al cassiere della relativa documentazione di spesa. Le carte di credito sono custodite dal cassiere e rilasciate dallo stesso, previo ordine scritto del Presidente, nei limiti e secondo le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione. L'eventuale revoca o sospensione delle carte di credito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente"*.

Al fine di circoscrivere al meglio i limiti di utilizzo delle stesse, l'art. 37 definisce quali siano le spese di rappresentanza, ovvero: *"quelle fondate sull'esigenza dell'Agenzia di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali...sono da considerare spese di rappresentanza gli oneri connessi a: a. colazioni e piccole consumazioni, spese alberghiere e di viaggio in occasioni di incontri di lavoro con personalità o autorità estranee all'Agenzia, riunioni prolungate ad alti livelli di rappresentanza; b. consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti in occasione di visite presso le strutture dell'Agenzia di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie ed internazionali; c. omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di*

personalità estranee all'Agenzia; d. cerimonie di apertura o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa invito, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici ed eventuali rinfreschi), alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Agenzia; e. piccoli doni di carattere simbolico a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Agenzia, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Agenzia.

A prescindere peraltro dall'applicabilità di tale normativa a SIN, contestata dalla difesa, deve rilevarsi come la medesima nozione di "spese di rappresentanza" risulti delineata dalla giurisprudenza di legittimità, laddove indica che spese di rappresentanza sono solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente, al fine di accrescerne il prestigio e darvi lustro nel contesto sociale in cui esso si colloca (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10135 del 06/11/2012 Sez. 6, Sentenza n. 27719 del 05/02/2013).

Peraltro, mancando come visto in SIN un'esplicita ed espressa disciplina, occorre farsi guidare (v. Cass, Sez. 6, Sentenza n. 23066 del 14/05/2009) dai principi posti dalla Costituzione e dai connessi principi generali nella materia della spesa pubblica, in particolare gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost., dai quali si ricavano i seguenti principi:

- ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio;
- la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale;
- l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa;
- tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza).

La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste il generale obbligo di giustificazione della spesa secondo le precipe finalità istituzionali.

Tornando allo svolgimento delle indagini relative al presente procedimento, in data 5 marzo 2013, nell'ambito di una perquisizione delegata per altro procedimento penale, veniva rinvenuta e sequestrata, nell'ufficio di Sin S.p.a. in uso al GULINELLI, copia della documentazione relativa alla carta di credito assegnata al medesimo; inoltre, su delega del P.M., in data 12.03.2013 la Pg notificava agli Istituti dai quali SIN S.p.a. aveva ricevuto le carte di credito, gli "Ordini di esibizione e consegna" emessi al fine di acquisire copia della documentazione bancaria relativa agli strumenti di pagamento in questione.

Inoltre, al fine di riscontrare l'eventuale collegamento delle spese operate mediante carte di credito dal GULINELLI ad impegni istituzionali, in data 4.06.2013, per il tramite dell'Amministratore Delegato pro-tempore della Sin Spa, Alberto MIGLIORINI, la Pg procedeva ad estrarre dal computer posto nella disponibilità ed in uso della segreteria del Gulinelli copia dell'agenda elettronica del medesimo (ALL.15).

In data 4.06.2013, veniva ascoltata a sommarie informazioni testimoniali Maria Pia CAPUCCINI (ALL.16), Direttore dei Servizi Amministrativi di Sin S.p.a., che confermava che l'assegnazione di una carta di credito aziendale a

GULINELLI e BALDARELLI era avvenuta in forza di un autoconferimento (la circostanza è pacifica, atteso che l'imputato Gulinelli in sede di esame ha confermato che era stato lui stesso, nell'assumere nel 2006 il ruolo di Direttore generale di S.I.N., a decidere, nell'ambito dei poteri di amministrazione a lui spettanti, l'assegnazione di carta di credito aziendale per sé e per il Presidente); la CAPUCCINI ha inoltre affermato che, da riscontri da lei effettuati nel 2007, erano affiorate anomalie nell'uso di tale carta a seguito delle quale era stata costretta a chiedere la restituzione dell'intera somma pagata nel mese di gennaio 2007 con la carta di credito aziendale dal Gulinelli.

L'informativa della P.G. di data 29/10/13 segnalava come, con il supporto della documentazione acquisita, fossero state ricostruite le spese sostenute dal Gulinelli con i citati mezzi di pagamento aziendali, distinte per tipologia ed annualità, riassunte nel prospetto di seguito riportato:

GULINELLI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	Totale per tipologia di spesa
Ristorante	820,00	2.813,50	9.816,24	17.279,49	7.248,00	37.977,23
Ulteriori Spese	Trasf G. Monaldi 1006,58; acquisto software 472,56	Trasf. G. Monaldi 341,66		Aci Bollo 1.316,01; Varie 112,30		3.249,11
Carburante/lubrific.		1.088,04	2.077,87	1.358,05	718,01	5.241,97
Spese restituite	1.144,00				381,00	1.525,00
Commissioni carta di credito	51,65	60,12	72,44	63,97	57,81	305,99
Spese varie	1.478,58	387,26	397,37	1561,94	381,00	4.206,15
Totale in €	3.829,37	4.690,58	12.363,92	21.691,76	8.785,82	51.363,45

Negli allegati alla medesima informativa erano poi analiticamente riportate le spese ricostruite con riferimento alle diverse tipologie, distinte, secondo lo schema utilizzato nello stesso capo di imputazione, in: spese per ristorante, spese per carburante e spese varie di altra natura.

Per quanto attiene alle spese per ristorante, le stesse risultavano - divise per annualità - le seguenti:

Paolo Gulinelli	2007	2008	2009	2010	2011	Tot. per tipologia di spesa
Ristorante	820,00	2.813,50	9.816,24	17.279,49	7.248,00	37.977,23

La Pg - al fine di appurare se, nell'ambito della struttura aziendale SIN, fosse prevista l'elargizione dei cosiddetti ticket-restaurant - ascoltava il 4.06.2013, il già citato Alberto MIGLIORINI, che forniva tra l'altro e per il tramite di Riccardo DIOFEBI, Dirigente dell'Area Personale: "...il registro (ALL. 17) in formato elettronico stampato per il periodo dal 1.06.2009 al 31.12.2011 da cui riscontrare anche le assenze del Gulinelli in tale periodo sia per ferie (spettavano complessivamente 200 ore di ferie l'anno) che per altre motivazioni diverse" e chiariva che tutti i dipendenti Sin, compresi i Dirigenti, sono tenuti al rispetto del regolamento aziendale che prevede l'uso del badge per l'accesso e l'uscita dai locali di Sin e riconosce un buono pasto giornaliero in ragione delle giornate lavorative prestate; infatti il Regolamento aziendale -

“Norme e strumenti per la gestione della prestazione lavorativa” – dispone che “A tutti i dipendenti SIN verrà erogato un buono pasto [...], per ogni giornata lavorativa di presenza pari o superiore alle sei ore lavorative in Azienda o in altre sedi di lavoro nell’ambito del comune dove ha sede l’azienda stessa. Il buono pasto non ha carattere retributivo e pertanto non verrà conteggiato tra gli altri istituti contrattuali che vengono erogati in tempi differiti (mensilità aggiuntive, TFR, ecc.). Il buono non potrà in nessun caso dare diritto a somme di denaro (anche come resto), beni o prestazioni diverse e non potrà essere utilizzato da persone diverse dall’intestatario del carnet. Nei casi in cui è previsto il rimborso spese del vitto (es. trasferta), decade il diritto al buono pasto. Per il personale di Sin la consegna dei buoni pasto avviene presso l’Ufficio del personale, di norma l’ultimo giorno lavorativo del mese dalle ore 10.00 alle ore 13.00”.

In ordine a tale situazione i militari operanti hanno provveduto, con il supporto delle buste paga acquisite (ALL.17), a verificare il numero delle presenze presso l’ufficio di Via Salandra riscontrando – per il periodo successivo al 30/6/09, in quanto per il periodo precedente il numero dei buoni pasto non era riportato nelle buste paga - per diversi mesi il rilascio al Gulinelli di buoni pasto in numero superiore ai giorni di presenza: il dato relativo non forma oggetto di imputazione, ma non può essere trascurato nella complessiva valutazione dei fatti in esame, posto che per gli stessi mesi sono state sostenute dal Gulinelli anche spese di ristorazione per pranzi con carta di credito aziendale, venendo quindi la voce relativa a gravare due volte sul bilancio SIN: nell’interrogatorio reso Gulinelli ha affermato che i buoni pasto gli venivano attribuiti automaticamente dall’amministrazione senza necessità di espressa richiesta e che pertanto egli non aveva mai “fatto caso” al duplice onere gravante sulla società per le sue spese di ristorazione: nel prospetto sub all.18 la PG ha riepilogati il numero di presenze dagli statini paga ed il numero dei ticket restaurant riconosciuti e le ricorrenti, macroscopiche, discrepanze non possono che fornire un primo, allarmante, segnale circa le modalità di utilizzo del denaro – pubblico – confluito in SIN e circa il livello di “attenzione” prestato nella gestione contabile della società.

Lo stesso imputato ha poi confermato di non essere in grado (pur avendo a disposizione la copia della propria agenda elettronica) di individuare impegni o incontri istituzionali cui collegare i suddetti pasti, consumati presso ristoranti per importi non di rado assai cospicui: il relativo elenco è presente nell’allegato sub 19 e si rilevano (comparando il numero dei coperti – in diversi casi peraltro non rilevabile - e l’importo del conto) 24 casi in cui l’importo del pasto per ciascuno dei “commensali” è stato superiore a 50 Euro, e 18 casi in cui è stato superiore a 100 euro: caso assolutamente eclatante appare il pasto presso il ristorante “Convivio di Troiani” nel mese di luglio 2009 (erroneamente il prospetto sub 19 riporta tale spesa al 9/9/09 – data di altra cena presso il ristorante Ottavio - mentre dagli estratti conto si evince essere avvenuta la spesa nel mese di luglio 2009) in cui il Gulinelli pagava con la carta di credito aziendale un pasto per tre persone per un importo di 1339,00 euro, con un costo pro-capite di oltre 400 euro.

Come detto nessun collegamento con impegni istituzionali è stato rilevato dalla documentazione acquisita rispetto a tali costose spese di ristorazione: anche l’imputato, nella pur corposa memoria difensiva prodotta, non è stato in grado di evidenziare che pochi – e poco significativi – riferimenti: così, quanto alla spesa per una cena al ristorante “Convivio di Troiani” il

9/6/2010 per 15 coperti, con un costo di 2118 (quindi circa 140 euro per ciascuno degli ospiti), nella memoria prodotta la difesa dell'imputato ha addotto trattarsi di una cena organizzata per una delegazione di funzionari della Commissione Agricoltura dell'Unione Europea venuti da Bruxelles ed invitati per motivi di lavoro in SIN: erano allegati alla memoria una ricevuta del ristorante del 25/5/10 indicante il versamento di un acconto di 300 euro, ed il relativo mandato di pagamento di pari data, con cui la somma in questione era stata dall'Amministrazione versata in contanti alla Direzione generale, nonché alcune mail attinenti a tale pagamento: va detto peraltro che in sede di esame l'imputato ha dapprima parlato di un "evento", dunque di un'occasione istituzionale di particolare importanza tale da "giustificare" un così consistente esborso; successivamente ha ammesso come di tale "evento" non ricordasse la natura e come del medesimo non vi fosse traccia nella copia dell'agenda elettronica allegata agli atti, finendo con il trasformare nel prosieguo dell'esame "l'evento" in uno dei routinari incontri che con frequenza quindicinale aveva con funzionari comunitari.

Quanto alla cena al ristorante Piazza Restaurant di Tirana del 30.11.2010 al costo di euro 133,69, la difesa del Gulinelli documentava l'organizzazione da parte del MIPAAF di una delegazione da inviare in Albania nei giorni 30/11/10 e 1/12/10, delegazione per la formazione della quale il medesimo Ministero richiedeva a Sin la designazione di un proprio rappresentante; ancora erano allegati alla memoria difensiva documenti da cui si evinceva che la missione in Albania aveva avuto effettivamente luogo: non vi sono peraltro altri elementi circa il fatto che la SIN abbia designato il Direttore generale per partecipare a tale missione (il Gulinelli non ha prodotto documentazione relativa al viaggio aereo o all'albergo occupato) ed appare peraltro singolare che dall'estratto conto della carta di credito emerga una spesa presso il ristorante "Incannucciata" di Fiumicino in data 1/12/2010 ore 15,26, data in cui, secondo l'impostazione difensiva, l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nella suddetta missione.

Ancora l'imputato nella memoria prodotta esponeva come la consultazione dell'agenda elettronica allegata agli atti gli avesse consentito di ricostruire alcuni appuntamenti di lavoro "seguiti da un pranzo o da una cena": così esponeva che la cena per 4 coperti presso il ristorante "Ottavio" per l'importo di 300 (dunque 75 euro a persona) con pagamento effettuato alla mezzanotte del 13 maggio 2009 era collegata all'incontro con i delegati dell'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) fissato alle 17.00 del 12 maggio 2009; la cena per 8 coperti presso il medesimo ristorante "Ottavio" per l'importo di 660 euro (con un costo di 82 euro a persona) con pagamento effettuato alle 00,23 del 20 ottobre 2009 era collegata ad un ulteriore incontro con i delegati dell'ENCI fissato alle 18,00 del 19 ottobre 2009; il pranzo presso il ristorante "Tullio" per l'importo di 280 euro con pagamento effettuato alle 14,54 del 30 luglio 2009 era collegato ad altro incontro con i delegati dell'ENCI tenutosi a partire dalle 9.00 del 30 luglio 2009: per tali tre pasti la memoria difensiva indicava che - dalla copia dell'agenda elettronica recante evidenziazioni, allegata alla memoria - si traeva conferma degli incontri del Gulinelli con i delegati ENCI.

Per quanto riguarda l'ENCI va segnalato che l'Informativa di PG del 19/2/13 relativa al p.p.24777/12 RGNR, allegata in copia agli atti, segnalava come fosse oggetto di approfondimento investigativo - nella gestione di SIN - la stipula di un contratto con il suddetto Ente, contratto gestito personalmente

dal Gulinelli che avrebbe comportato (si legge nell'informativa) maggiori costi non preventivati rispetto ai ricavi conseguiti.

Ancora la difesa indicava nella sua memoria come dagli estratti conto della carta emergesse una cena per tre presso il ristorante Cracco di Milano (non presente nel prospetto delle spese per ristorante allegato sub 19 dalla PG) con pagamento effettuato con carta di credito alle 00,30 del 24 aprile 2010 per un importo di 550 euro (importo a persona di circa 183 euro), specificando trattarsi di cena seguita all'assemblea nazionale dei soci dell'ENCI tenutasi a Milano il 24 aprile 2010, alla quale aveva partecipato il GULINELLI in rappresentanza di SIN, atteso che l'ENCI aveva stipulato una convenzione con SIN onde sviluppare "*il progetto di informatizzazione del libro genealogico di tutti i cani presenti sul territorio nazionale*"; ebbene, come detto, oltre al pagamento di tale assai costosa cena, l'imputato avrebbe pagato con carta di credito aziendale nell'arco di circa cinque mesi nel 2009 altre tre dispendiose cene a non meglio specificati (e numerosi) rappresentanti dell'ENCI: ora, ove si consideri l'oggetto sociale di SIN, sopra riportato, risulta francamente incongruo riportare le somme pagate per tali ripetute ed onerose occasioni conviviali con rappresentanti dell'Ente Nazionale Cinofilia (soggetto privato) al concetto di "spese di rappresentanza" come sopra delineato, così come singolare appare che l'imputato abbia puntualmente annotato sulla propria agenda elettronica gli appuntamenti con i membri ENCI e non gli "eventi" con i funzionari degli organismi Comunitari.

Ancora nella memoria era indicato che il pranzo per 2 coperti al ristorante Tullio per l'importo di 160 euro (80 a testa) del 16 ottobre 2009 era seguito ad un incontro di lavoro tra il GULINELLI e tale Mario Basili, Presidente del Collegio Sindacale di TELAER, Società controllata da SIN (peraltro nessuna documentazione viene allegata circa l'effettuazione dell'incontro concluso con tale costosa "colazione di lavoro").

Deve invece ritenersi frutto di errato inserimento la voce del pasto presso il ristorante la Pentolaccia del 16/9/08, essendo la relativa spesa avvenuta presso il ristorante "Grappolo d'Oro", ed apparendo evidentemente impossibile un doppio pagamento, per il medesimo importo, lo stesso giorno ed alla stessa ora: per le spese di ristorazione dunque dalla somma risultante dal prospetto sub 19 (non corrispondente a quello indicato nell'imputazione) dovrà sottrarsi l'importo di euro 70, risultando dunque l'oggetto del reato rispetto a tale voce di spesa pari a 31.376,43 euro.

Se poi il numero complessivo di pasti pagati con carta aziendale non è imponente (due-tre al mese nel triennio 2009-2011, molti meno nel precedente biennio) non può non sottolinearsi come i pasti di cui al prospetto allegato sub 19 (laddove l'orario del pagamento sia rilevabile) siano per lo più cene (55) e non "colazioni di lavoro" (solo 14); i ristoranti sono in gran parte a Roma, ma vi sono tre pasti in Croazia nell'agosto 2009 di cui si dirà in seguito, uno a Bruxelles ed uno a Tirana, nonché tre cene ed un pranzo a Fiumicino, in locali del litorale.

Tali spese non possono quindi considerarsi, solo per loro la natura di spese di ristorazione, "spese di rappresentanza" attesa l'assenza di un chiaro collegamento con l'attività sociale e la sua promozione (indipendentemente dall'essere stato o meno rispettato il budget di spesa posto a disposizione del Gulinelli), il che non consente di ritenere per tali (spesso assai costosi) incontri conviviali giustificato l'utilizzo del denaro pubblico: d'altra parte

l'assoluta vaghezza della denuncia di smarrimento che peraltro interessava dapprima tre anni di ricevute della carta aziendale del Gulinelli (2007-2010) poi veniva "estesa" a coprire anche l'anno 2011 con una seconda denuncia, induce a ritenere più che fondatamente che tale documentazione (evidentemente comprensiva anche dei necessari giustificativi di spesa) gli uffici amministrativi non abbiano reperito perché mai fornita dal diretto interessato. D'altra parte si è già ricordata la missiva dell'allora Presidente Carbone che il 22/10/2012 replicava al Collegio Sindacale che "all'esito delle verifiche effettuate" non sembravano sussistere "comportamenti anomali": nulla il Carbone diceva del presunto smarrimento e dell'impossibilità di esaminare documentazione e giustificativi di spese che avrebbero dovuto essere presenti: ciò evidentemente perché il Presidente aveva ritenuto sufficiente una verifica operata solo sulla base della natura della spesa e del rispetto dei limiti di budget in quanto, se ne ricava, tali erano le "abitudini amministrative" in SIN: se invece volesse ritenersi che la verifica cui il Carbone aveva fatto cenno nella missiva del 22/10/12 fosse stata operata consultando anche la documentazione poi "smarrita" poco più di un mese dopo, risulterebbe evidente doversi parlare non di sparizione, ma di sottrazione di qualcosa che, più che dissipare i sospetti che il Collegio sindacale stava adombrando, li avrebbe confermati.

D'altra parte le indagini svolte hanno fatto emergere come l'imputato abbia reiteratamente utilizzato la carta di credito aziendale per spese il cui carattere personale emergeva univocamente dalla stessa tipologia di spesa, ed è stato infatti ammesso dallo stesso interessato: così nel gennaio 2007 erano pagati da Gulinelli con la carta aziendale due biglietti del cinema, era sostenuta una spesa di 700 euro in un negozio di ottica ed ulteriore spese per biglietti di viaggio per un totale di euro 1144,00, somma che il Gulinelli provvedeva a restituire nel successivo mese di marzo con un bonifico: in sede di esame l'imputato ha dichiarato che tale restituzione era stata spontanea allorché egli si era "accorto" dell'errore, mentre la responsabile amministrativa Cappuccini Maria Pia, nelle s.i.t., rese precisava (ben più credibilmente) di essere stata lei ad avvedersi dell'anomalia di tali spese e di averne chiesto conto al Gulinelli che solo successivamente a tale richiesta - verbale - aveva restituito l'importo di cui sopra.

Tra le spese varie operate con la carta aziendale contestate a Gulinelli negli anni successivi figurano anche i pagamenti sostenuti per viaggi di lavoro a Verona (euro 341,66) e Madrid (euro 706,20 per aereo e circa 300 per albergo) per altro funzionario della SIN (tale Monaldi): per tali voci di spesa - documentate dalla difesa e la cui causale emerge dagli stessi estratti-conti - non pare apprezzabile il profilo di illiceità e le relative voci dovranno quindi sottrarsi rispetto all'oggetto del reato; solo in parte analoga valutazione può operarsi per le voci di spese per acquisto di software (quattro acquisti nel 2007 per complessivi euro 518,16): infatti solo per l'acquisto più cospicuo di luglio 2007 alla memoria difensiva sono stati allegati adeguati giustificativi, mentre per le altre tre voci di spesa non è dato sapere quale sia l'oggetto dell'acquisto e se tale materiale (evidentemente non messo a disposizione del Direttore Generale Gulinelli) risultasse necessario per lo svolgimento delle sue mansioni in SIN; ancora il 3/3/2010 il Gulinelli pagava online con la carta di credito aziendali due diversi importi per bollo auto (euro 411,95); il 26/4/10 pagava con la carta aziendale due diverse cartelle esattoriali GERIT

(euro 904,12); il 19/6/2010 pagava articoli di profumeria ed il 28/9/2010 (112,3 euro) articoli di ottica (381 euro) nell'aprile 2010.

Peraltro, nonostante la molteplicità delle spese operante in differenti momenti temporali, il Gulinelli non ha mai restituito ciò che di personale aveva inequivocabilmente pagato con la carta aziendale fino al momento in cui di tali spese gli è stato chiesto conto dall'amministrazione della SIN, a ciò peraltro "costretta" dall'insistente azione del Collegio Sindacale, posto che le prime "battute" del carteggio tra il Presidente ed il Collegio Sindacale erano state indicative del voler procedere a verifiche ben poco approfondite; addirittura nel gennaio 2013, come visto, non aveva ancora restituito quanto di personale pagato presso ACI e Gerit nonostante la contestazione rivolta, adducendo "incertezza" sulla natura della spesa, e tali somme provvedeva a restituire solo nel mese di giugno 2013; alla luce del numero, della reiterazione nel tempo, degli importi e della natura delle spese, del tutto inverosimile risulta la giustificazione data dal Gulinelli circa l'aver egli utilizzato per le suddette spese la carta di credito aziendale, in luogo di quella personale per mero errore a causa dell'identica veste grafica delle due tessere in questione: un errore del genere avrebbe potuto essere credibile in una singola occasione, ma risulta del tutto inverosimile con tale frequenza, e dopo che addirittura nel 2007 l'imputato per tale "errore" era stato chiamato a restituire l'integrale importo delle spese risultanti dall'estratto conto del mese di gennaio della carta di credito, pari ad oltre 1000 euro; inoltre i suddetti importi risultano in diversi casi consistenti, ed il relativo mancato "addebito" sul proprio conto personale non sarebbe potuto sfuggire a chi quelle spese aveva per sé sostenute: d'altra parte tra tali spese pagate "per errore" con carta di credito aziendale anziché personale figurano anche quelle per tre conti di ristorante (il 26, 27 e 29 agosto 2009, complessivamente per circa 264 euro) e per rifornimento di carburante (il 30 agosto, per 87 euro) effettuate dall'imputato durante una vacanza in Croazia, ed un ulteriore rifornimento in Macedonia sabato 7/11/2009 (euro 45,32).

Nel prospetto che segue, contenuto nell'informativa della Guardia di Finanza, si riportano le "spese varie" contestate al Gulinelli:

CATEGORIA	2007	2008	2009	2010	2011
Profumeria				112,3	
pagamento bollo				411,95	
spese aereo	706,20	341,66			
acquisti software	472,00	45,60			
Cinema	16,00				
Ottica	700,00				381,00
altre spese	384,38			904,00	
Totale	2.622,58*	387,26	397,37	1561,94	381,00
				TOTALE	4.475,09

Effettivamente l'imputazione opera un non comprensibile, superiore, conteggio di tale categoria di spesa, posto che (non essendo oggetto di contestazione la vicenda delle multe stradali che d'altra parte non erano pagate con carte di credito, essendo la contestazione di peculato chiaramente elevata solo con riferimento a tale metodologia di "appropriazione" del denaro pubblico, il totale di spese non giustificate e che Gulinelli pagava con la carta aziendale - escludendosi quelle di trasferta del

suddetto Monaldi, una parte delle spese di software, e la spesa relativa al 2009 che non si aggancia ad alcun riscontro specifico, risulta pari a 3058,85 euro: si tratta di pagamenti pacificamente operati per motivi personali con carta aziendale e la giustificazione addotta circa l'errato utilizzo della carta aziendale in luogo di quella personale appare - per tutto quanto esposto - palesemente inverosimile.

Altra parte dell'imputazione elevata al Gulinelli è relativa all'effettuazione mediante carta di credito aziendale di spese per rifornimento di carburante: l'assegnazione e l'utilizzo delle auto aziendali/uso promiscuo vengono disciplinati per la prima volta all'interno di S.I.N. con la "policy aziendale" del 23.10.2008: in sintesi, a fronte di una decurtazione dalla base stipendiale proporzionale alla categoria di vettura prescelta, veniva offerta la possibilità, per i Dirigenti e per i Quadro, di utilizzare, anche per uso promiscuo, la vettura acquisita a noleggio dalla Sin S.p.a.. Il contratto, avente durata triennale, prevedeva la percorrenza limite di 60.000 Km totali nonché l'obbligo di utilizzo, per la manutenzione, delle officine autorizzate (viene tra l'altro escluso l'eventuale rimborso per spese di manutenzione, anche piccole, effettuati da officine non autorizzate).

Ancora, nella policy del 16 luglio 2010 - denominata "Policy per l'assegnazione e l'utilizzo delle auto ad uso promiscuo" ed alla quale le successive fanno poi riferimento - viene previsto che le spese di carburante *"sono totalmente a carico del dirigente utilizzatore dell'auto assegnata ad uso promiscuo. In caso di missione al di fuori del comune sede di lavoro, potranno essere richiesti i rimborsi per spese di carburante, pedaggi, parcheggi, ecc... secondo quanto previsto dalla vigente policy "rimborso spese trasferte"*.

Sul punto era ascoltato dalla P.G. Diofebi - Responsabile area personale - il quale riferiva che *"...era posto a carico della società il pagamento del canone di noleggio a lungo termine comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria presso le officine autorizzate, la polizza assicurativa rca casco, bollo e imposte. Sono sempre state a carico del singolo dirigente le spese per il carburante, pedaggi autostradali, lavaggi ecc... del mezzo, in ragione di attività diverse da quelle d'ufficio ovvero se il Dirigente era comandato di missione, le spese erano rimborsate dalla società. Per le spese di carburante ai conducenti delle autovetture di servizio uso promiscuo venivano consegnati i buoni benzina a fronte dei quali, mi è stato riferito, veniva dichiarato il chilometraggio effettuato"*.

A suffragare le dichiarazioni suddette, in data 4.06.2013 e 26.06.2013, veniva escusso dalla PG a sommarie informazioni testimoniali Stefano MACRI' (ALL. 22) che, nella sua qualità di Responsabile Servizi Generali della Direzione Servizi Amministrativi, asseriva che: *" [...] In merito ai buoni carburante della cui rendicontazione gli atti sono presenti all'interno del Cd-Rom di cui all'Allegato nr.1 cartella con dizione "Buoni carburante_macri comunica che i buoni carburante sono reperibili solo per l'anno 2011", preciso che è stato possibile reperire un prospetto riepilogativo della consegna buoni carburante per il solo anno 2011, mentre non sono stato in grado di avere contezza per le annualità precedenti in quanto non gestite da me. Posso però consegnarvi analoga documentazione per l'anno 2012 mediante prospetti di consegna buoni carburante, mentre per le annualità 2007/2008/2009/2010 vi offro in consegna il riepilogo delle spese sostenute per l'acquisto dei buoni carburante desumibili dal mastrino della contabilità...."..."...a scioglimento*

della riserva formulata in data 04.06.2013 dalla Dott.ssa Maria Pia Capuccini,.... vi offro in consegna l'elenco delle ricevute dei buoni carburante inerenti all'annualità 2011, le fatture ENI relative all'acquisto dei buoni carburante relative alle annualità 2009-2011, mentre per l'anno 2008 è allegata copia della denuncia di smarrimento delle fatture relative ai buoni in oggetto; le schede carburante relative alle annualità 2009-2011, mentre per l'anno 2008 è allegata copia della denuncia di smarrimento e l'elenco storico delle auto di servizio....”

In sintesi, quindi, per le esigenze connesse al servizio, venivano concessi all'autista del GULINELLI (tale Tizi Gianluca) blocchetti di buoni carburante, previa sottoscrizione all'atto della consegna: dagli elenchi allegati sub 22 (disponibili solo per una limitata parte del periodo oggetto di imputazione) si evince che il Tizi ritirava 4 blocchetti nei mesi di gennaio e aprile 2011, 8 a febbraio, 7 a marzo, 10 a maggio, 10 ad ottobre.

Il GULINELLI, che ha avuto in uso dal 22/2/08 al 24/2/2011 una vettura AUDI A6, ed in seguito una AUDI A5 SPB effettuava acquisti di carburante con la carta di credito aziendale per gli importi di cui al prospetto che segue:

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale spese
Carburante/lubrific..	Nessuna	1.088,04	2.077,87	1.358,05	718,01	5.241,97

Tra l'altro, come rappresentato dallo schema sub ALL.24, in molte occasioni (24 per un totale di 1.854,69 €), le spese sono state affrontate in giorni festivi o comunque in giorni nei quali il GULINELLI era assente dal servizio.

In sede di esame il Gulinelli ha, in sostanza, confermato di aver utilizzato la carta di credito aziendale per acquistare carburante per l'auto in questione anche allorchè egli guidava l'auto nel proprio tempo libero e per attività privata (diversi dei rifornimenti sono avvenuti – come si rileva dagli estratti conto bancari – in località di villeggiatura) ed ha affermato che tale era la clausola del suo specifico contratto allorchè gli era stata concessa “ad uso esclusivo l'auto aziendale” dizione che a suo dire comprendeva l'essere a carico dell'azienda tutte le spese di carburante per l'auto qualunque fosse stato l'uso della stessa: si tratta ad avviso di questo Giudice di una clausola contrattuale di cui non si vede traccia nel contratto (la nozione di auto ad uso esclusivo fa evidentemente riferimento al porre una vettura a disposizione del Gulinelli senza che della stessa potessero disporre altri soggetti in SIN, peraltro essendo stato il contratto stipulato in un momento in cui non si faceva ancora ricorso al noleggio a lungo termine di cui sopra) e che non pare credibile essere stata interpretata “in buona fede” dal Gulinelli posto che egli sapeva perfettamente che, anche prima dell'adozione della policy del 2010, tutti gli altri dirigenti rimborsavano le spese personali per carburante delle auto loro assegnate; la suddetta regola è stata poi espressamente inserita nella policy del 2010, dopo la quale l'imputato ha proseguito nel pagamento di spese per consumo personale di carburante con la carta di credito aziendale, apparendo platealmente inverosimile l'aver egli ritenuto prevalente una “clausola contrattuale” (chiaramente incoerente con la logica gestionale della SIN, posto che non è pensabile che possa aver fatto parte della sua “retribuzione”, tale essendo la natura dei benefits, anche il rimborso del carburante nel tempo libero ed in vacanza) con la chiara policy

adottata dalla SIN; d'altra parte l'uso che il Gulinelli faceva della carta di credito aziendale si comprende laddove egli pagava con tale carta anche rifornimenti effettuati in vacanza in Croazia, salvo poi rimborsare, alla contestazione, tale spesa (platealmente ingiustificata) a suo dire poiché il rifornimento aveva riguardato non la vettura aziendale, ma altra auto e nuovamente egli aveva usato per errore la carta aziendale in luogo di quella personale.

Ciò detto, risultano integrati a carico del Gulinelli tutti gli elementi relativi al reato di peculato al medesimo contestato: all'imputato va come detto riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio (l'ipotesi di una ignoranza di tale qualifica risulta impensabile per un soggetto con il profilo professionale dell'imputato, titolare come detto anche di importante incarico in AGEA) e risulta quindi correttamente qualificata ex art.314 cp l'accertata condotta appropriativa di una somma che (avuto riguardo ai parziali riconteggi operati) risulta pari a poco meno di 40.000 euro.

La vicenda per cui è processo si inserisce peraltro in un contesto gestionale e di controlli, interni ed esterni, che suscita francamente sconcerto: oltre a quanto già indicato, basti rilevare le condizioni - disinvoltamente accettate da SIN/AGEA - del contratto di assunzione del Gulinelli (retribuzione annua lorda di euro 250.000), al quale le SIN, salvo di risoluzione del rapporto per giusta causa, avrebbe dovuto dare (in caso di licenziamento) un preavviso di quarantotto mesi: in caso di mancato preavviso era previsto il pagamento di una indennità pari alla retribuzione per il medesimo periodo di 4 anni; ancora, in ogni caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa della società, era prevista, in aggiunta alle spettanze contrattuali di fine rapporto, una indennità supplementare pari a quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione, salvo il licenziamento successivo al 65° anno di età, ma con previsione del raddoppio di tale indennità in caso di licenziamento prima del compimento del 60° anno di età: si comprende dunque come mai le vicende di cui al presente procedimento abbiano registrato per anni l'assenza di qualunque contestazione in SIN circa l'uso della carta di credito aziendale.

Tali circostanze di contesto, l'avvenuto rimborso di alcune delle spese illegittime sostenute (circa 3000 euro), unitamente all'incensuratezza, possono essere valutate onde accordare al Gulinelli le attenuanti generiche: i diversi episodi contestati appaiono correttamente unificati ex art.81 cpv. cp, apparendo espressione di unitario disegno criminoso; in relazione alla misura della pena (risultando applicabile il regime sanzionatorio anteriore alla L.190/2012), valutati tutti gli elementi ex art.133 cp ed in particolare la concreta gravità dei fatti, stimasi equo fissare la pena base in anni 3 mesi 6 di reclusione, da ridurre ad anni due e mesi quattro per le attenuanti generiche, da aumentare ad anni 3 per la continuazione, pena su cui operare la diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché la pena accessoria ex art.317 bis cp.

Attesa la pregressa incensuratezza dell'imputato, al medesimo risulta concedibile la sospensione condizionale della pena, essendo formulabile - anche alla luce dell'effetto deterrente indotto dalla presente pronuncia - una prognosi favorevole circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Ai sensi degli artt.539-541 cpp, l'imputato deve essere altresì condannato al risarcimento dei danni provocati alle parti civili, danni da liquidarsi in separata sede quanto alla parte civile SIN; quanto alla parte civile Almaviva,

che ha richiesto la liquidazione equitativa del danno, non risulta documentato alcun profilo di danno patrimoniale, mentre rispetto al (sussistente) danno di immagine legato all'accostamento (sui mezzi di informazione) di Al maviva - capogruppo del RTI socio di minoranza di SIN - alle vicende illecite oggetto del presente procedimento, avuto riguardo a quanto documentato circa la risonanza della notizia ed ai termini della stessa rispetto alla posizione della parte civile, si stima equo liquidare tale danno in euro 15.000.

Deve porsi a carico del Gulinelli la rifusione delle spese processuali sostenute dalle medesime parti civili, liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

visti gli artt.442 - 533 e ss. c.p.p.

DICHIARA

GULINELLI PAOLO colpevole del reato ascritto, concesse attenuanti generiche, con la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Applica a Gulinelli Paolo la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni due. Dispone la sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria a condizioni e termini di legge.

condanna

GULINELLI PAOLO al risarcimento dei danni - da determinarsi in separato giudizio - in favore della parte civile costituita S.I.N. Spa oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre Iva e contributi come per legge.

condanna

GULINELLI PAOLO al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Al maviva Spa, liquidati in complessivi Euro 15.000,00 oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre Iva e contributi come per legge.

Giorni 60 per il deposito della motivazione.

Roma, li 10/10/14

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 31.10.2014

CANCELLIERE
Dr. Roberto Ponzi

Il Giudice
Maria Agrimi

GULINELLI Paolo

del reato previsto e punito dagli artt. 81 e 314 c.p. perché, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di direttore generale della società SIN s.p.a. (acronimo di: "Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura" già SIN s.r.l. sino al 4.4.2012), società istituita, con la legge n. 231/2005, come organismo di diritto pubblico economico il cui capitale è partecipato per il 51% dall'ente di diritto pubblico AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con d.lgs. 165/1999) e, come tale, quale incaricato di un pubblico servizio che aveva, in ragione del suo ufficio, il possesso e la disponibilità di denaro della medesima società, si appropriava, mediante l'indebito utilizzo delle carte di credito aziendali da lui stesso assegnate, di somme di denaro quantificate nella misura complessiva di euro 51.363,45 di cui, a seguito di espressa richiesta degli uffici contabili della società, restituiva euro 3.235,78.

In particolare, in violazione dell'art. 38 del decreto interministeriale del 21.5.2008 di AGEA che prevede la possibilità di assegnare, solo previa delibera del C.d.A., la carta di credito al presidente e ai dirigenti dell'ente che, per esigenze di interesse dell'agenzia, svolgono l'attività fuori dalla sede (fermo restando l'obbligo della presentazione al cassiere della documentazione

di spesa), si assegnava le carte di credito n. 4532218543379967 e n. 4532200002396252 emesse dall'U.B.I. - Banco di Brescia circuito Visa "Carta Si"- utilizzandole, dall'anno 2007 all'anno 2011, per spese risultate estranee all'oggetto sociale. In particolare per:

- 1) spese per ristoranti per euro 37.977,23 da ritenersi estranee all'attività lavorativa potendo egli disporre, per tali spese, dei buoni pasto giornalieri e perché prevalentemente sostenute in ristoranti di Roma (e pertanto sicuramente estranee all'attività di missione);
 - 2) spese per euro 5.241,97 sostenute per rifornimenti di carburante dell'autovettura di servizio da ritenersi estranee all'attività lavorativa potendo egli disporre, per tali spese, dei buoni carburante e perché riguardanti l'utilizzo dell'autovettura compiuto per ragioni private, in giorni festivi o prefestivi e nei giorni nei quali egli era assente dal servizio;
 - 3) spese per euro 8.144,25 per pagamenti spese di viaggio (in Croazia) e per l'acquisto di beni (tra cui prodotti di profumeria, cinema, ottica etc.) estranei all'oggetto sociale.
- Indebito utilizzo delle carte di credito calcolato nella misura complessiva di euro 51.363,45.

Fatti accaduti in Roma dall'anno 2007 sino all'anno 2011